

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **7/1979** (ECLI:IT:COST:1979:7)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **19/12/1978**; Decisione del **22/01/1979**

Deposito del **27/01/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16201**

Atti decisi:

N. 7

ORDINANZA 22 GENNAIO 1979

Deposito in cancelleria: 27 gennaio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38 del 7 febbraio 1979.

Pres. GIONFRIDA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO / Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e

dell'art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1977 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sui ricorsi di Briatico Beniamino ed altri contro l'ospedale Regionale "Melacrino e Bianchi" di Reggio Calabria, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;

udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Considerato che la sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo della Calabria, con ordinanza emessa il 15 febbraio 1977 sui ricorsi proposti da Briatico Beniamino ed altri contro l'Ospedale generale regionale "Melacrino e Bianchi" di Reggio Calabria, ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, in quanto il divieto incondizionato dell'esercizio dell'attività professionale, presso case di cura private, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - nella stessa categoria dei sanitari con rapporto "a tempo definito" - a scapito di coloro che per la loro specializzazione non possono svolgere la loro professione se non al di fuori dello studio privato, in quanto necessitano particolari attrezzature a livello nosocomiale; considerato che la Corte, con sentenza n. 103/1977, ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità e che il giudice a quo non ha addotto argomenti contrari limitandosi a invocarne l'approfondimento dell'esame, conclusione del quale non può non essere la conferma della precedente statuizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.